



Repertorio Numero: 36285

Raccolta Numero: 13369

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2016 (duemilasedici) questo giorno di mercoledì 28 (ventotto) del mese di dicembre, alle ore 10.45 (dieci e quarantacinque) In San Donà di Piave, presso la sede sociale della società "ATVO S.p.A." in Piazza IV Novembre n. 8.

A richiesta del consiglio di amministrazione della predetta società "ATVO S.p.A.", con sede legale a San Donà di Piave (VE), Piazza IV Novembre n. 8, con capitale sociale di euro 7.628.400,00 interamente versato, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare 84002020273, Partita Iva 00764110276, n. VE-240259 R.E.A., PEC: segreteria@pec.atvo.it; allo scopo di ricevere nei miei atti il verbale dell'assemblea straordinaria della predetta società, convocata in questo luogo per le ore 10.30 di oggi, io dott. Anna Bianchini, notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia e residente a San Donà di Piave, mi sono trasferito in questo luogo dove si raduna l'assemblea della predetta società.

Assume la presidenza dell'assemblea, a sensi dell'art. 18.1 dello statuto, per designazione degli intervenuti, il rappresentante del socio di maggioranza Città Metropolitana di Venezia, ing. Paolo Gabbi, nato a Parma l'11 novembre 1964, domiciliato presso la Città Metropolitana, della cui identità personale io notaio sono certo.

Il componente espone che mediante lettera di convocazione datata 28 novembre 2016 spedita per posta elettronica certificata a tutti i soci, amministratori e sindaci in data 28 novembre 2016, è stata convocata per oggi in questo luogo e alle ore 10.30 l'assemblea straordinaria e ordinaria della società "ATVO S.p.A." per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Aumento di capitale dedicato ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, c.c., da € 7.628.400,00 nominali ad € 8.974.600,00 nominali mediante l'emissione di 13.462 nuove azioni del valore nominale di € 100,00 ciascuna e con sovrapprezzo di € 286,00 ciascuna, da girare a fronte del versamento del prezzo di € 386,00 per azione, per un importo complessivo di € 5.196.332,00, in favore della società "La Linea 80 Società consortile a responsabilità limitata", con sede legale in Belluno, Via Garibaldi, n. 77, p.i. 01191700259, quale soggetto aggiudicatario della procedura di gara a doppio oggetto bandita dall'Ente di Governo (CIG 607628984D);


2) Adeguamenti statutari obbligatori di cui al Dlgs. 175/2016; in sede ordinaria;


3) nomina di un sindaco supplente del collegio sindacale della società ai sensi art. 2401 del codice civile; e richiede a me notaio, che accetto, di redigere il verbale dell'assemblea, parte straordinaria e ordinaria, previe le constatazioni di legge.

Il Presidente constata dandone atto, che sono presenti gli amministratori signori:

Turchetto Fabio, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Registrato all' Agenzia
delle Entrate - Ufficio
di San Donà di Piave
il 29/12/2016
al n. 3260 S1T
Esatti € 556,00





Ceolotto Mariapia, vice-presidente del Consiglio di Amministrazione;
Basso Giuliana, consigliere;
Ferrazzo Alice, consigliere;
e giustifica l'assenza del consigliere signor Bastianetto Renato;
- che inoltre sono presenti i sindaci signori:
rag. De Sordi Enrico, presidente del Collegio Sindacale;
rag. Franz Giorgio, sindaco effettivo;
e giustifica l'assenza del sindaco signor dott. Furlan Marianna, sindaco effettivo.

Il Presidente fa constare che sono presenti o rappresentati numero 19 (diciannove) azionisti titolari complessivamente dell'87,03% (ottantasette virgola zero tre per cento) del capitale sociale, e cioè numero 66.381 azioni titolari del diritto di voto, su un totale di 76.284 azioni da nominali euro 100,00 in cui è diviso il capitale sociale, come risulta dall'elenco presenze tenuto a cura della società che in copia si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente dà atto che le azioni sono state depositate a norma di legge e statuto e che le deleghe saranno conservate agli atti della società.

Fatte le seguenti constatazioni, il Presidente dichiara che l'assemblea regolarmente convocata, validamente costituita e quindi idonea a deliberare sul proposto ordine del giorno.

Passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea dà la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Fabio Turchetto, il quale ripercorre la storia di questo aumento di capitale iniziato nel 2014, la vicenda del Consiglio di Stato sul ricorso di Auto Guidovie S.p.A. socio di minoranza del socio "DOLOMITI BUS SPA", la sentenza del Consiglio di Stato che ha concluso la vicenda e il parere del Garante.

L'operazione ha i seguenti benefici:

la gara da la certezza della titolarità del servizio di trasporto per nove anni più quattro anni e mezzo di proroga;



l'entrata di un nuovo socio è comunque positiva e fa entrare nelle casse sociali un importo complessivo di euro 5.196.332,00.

L'azienda ATVO è importante per il territorio del Veneto Orientale e tutti i Comuni soci hanno deliberato l'aumento di capitale all'unanimità perchè hanno capito l'importanza strategica dell'aumento.

Una scelta diversa della gara a doppio oggetto non avrebbe dato gli stessi benefici, è quindi con grande soddisfazione che portiamo a termine la procedura iniziata nel 2014 con l'assemblea che delibera l'aumento capitale.

Il Presidente Fabio Turchetto richiama la relazione del Consiglio di Amministrazione, approvata in data 24 novembre 2016, ed illustra all'assemblea:

le ragioni dell'aumento del capitale da euro 7.628.400,00 ad euro 8.974.600,00, e quindi per euro 1.346.200,00, mediante l'emissione di n. 13.462 nuove azioni del valore nominale di euro 100 ciascuna, con sovrapprezzo di euro 286,00 ciascuna, riservate alla società "La Linea 80 società consortile a responsabilità limitata" con sede legale in Belluno, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Regi-



stro delle Imprese di Treviso - Belluno 01191700259 e n. BL-401434
REA.;

i motivi dell'esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'art.2441 5° comma c.c. nell'interesse della società, poichè la società "La Linea 80 srl" è il soggetto aggiudicatario della procedura a doppio oggetto bandito dall'Ente di Governo CIG 607628984D, ed i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni.

Ai sensi dell'art. 2441 6° comma c.c. la relazione del Consiglio di Amministrazione è stata comunicata al Collegio sindacale, che ha espresso parere favorevole sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e sull'operazione di aumento del capitale; relazione e parere sono stati depositati nei termini di legge presso la sede della società.

L'aumento di capitale dovrà essere interamente sottoscritto e versato entro 30 giorni dall'iscrizione della presente delibera al Registro delle Imprese.

Il Presidente del Collegio sindacale richiama il parere del Collegio Sindacale sull'aumento e illustra all'assemblea la congruità del prezzo di emissione dell'aumento avendo preso in esame la documentazione fornita dalla società e avendo valutata la perizia sul patrimonio netto e quindi il parere conclusivo è che quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione è congruo.

Il Presidente del Collegio Sindacale dichiara che il capitale sociale attuale di euro 7.628.400,00 è interamente versato, che non vi sono perdite rilevanti ed esprime parere favorevole all'operazione.

Il Sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento esprime apprezzamento per l'attività dell'ATVO, approva la strategia dell'ATVO come trasporto pubblico locale e come trasporto pubblico turistico da e per l'aeroporto ed esprime parere favorevole alla delibera proposta.


Riprende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione e chiede ai sindaci presenti di non vendere le azioni ATVO, ma di rimanere soci anche con una piccola quota per consentire ad ATVO di essere radicata nel territorio.

Anche il Sindaco del Comune di Teglio Veneto esprime apprezzamento per l'operato dell'ATVO e della dirigenza, disponibile alla risoluzione dei problemi anche dei piccoli azionisti, in particolare per il trasporto scolastico.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità, espresso per alzata di mano,

DELIBERA

1- di aumentare il capitale sociale da euro 7.628.400,00 (settemilioneicentoventottomilaquattrocento virgola zero zero) ad euro 8.974.600,00 (ottomilioneinovecentosettantaquattromilaseicento virgola zero zero) e quindi di euro 1.346.200,00 (unmilione trecentoquarantaseimiladuecento virgola zero zero) mediante l'emissione di n. 13.462 (tredicimilaquattrocentosessantadue) nuove azioni del valore nominale di euro 100 ciascuna, con sovrapprezzo di euro 286,00 (duecentottantasei virgola zero zero) ciascuna;



2- di riservare l'intero aumento di capitale alla società "La Linea 80 società consortile a responsabilità limitata" con sede legale in Belluno, con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'art.2441, 5° comma c.c. nell'interesse della società, trattandosi di soggetto aggiudicatario della procedura a doppio oggetto bandito dall'Ente di Governo CIG 607628984D;

3- di stabilire che la sottoscrizione ed il versamento dell'intero aumento di capitale dovranno avvenire entro il termine di 30 giorni dall'iscrizione della presente delibera al Registro della Imprese;

4- di modificare, per quando l'aumento sarà stato eseguito, l'art. 5.1 dello statuto sociale come segue:

"Art. 5 – Capitale sociale

5.1) Il capitale sociale è di euro 8.974.600,00 (ottomilioninovecentosettantaquattromilaseicento virgola zero zero) diviso in 89.746 (ottantanovemilasettecentoquarantasei) azioni del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna."

Fermo il resto.

Passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone all'assemblea di adeguare lo statuto sociale al seguito dell'entrata in vigore in data 8 settembre 2016 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Il Presidente illustra all'assemblea che le modifiche proposte, che sono di coordinamento con le norme del predetto Testo Unico, ricordando ai soci che è già stata loro inviata copia dello statuto aggiornato con evidenziato in rosso le modifiche. Copia dello statuto con le modifiche proposte si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità, espresso per alzata di mano,

DELIBERA

5- di approvare le modifiche allo statuto proposte dal Presidente, per adeguamento al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

6- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale.

Infine l'assemblea, all'unanimità, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

7- di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere per dare esecuzione alle deliberazioni assunte e al Presidente del Consiglio di Amministrazione il potere di depositare lo statuto aggiornato a seguito dell'aumento di capitale.

Ai sensi dell'art. 2436 c.c. il Presidente mi consegna il testo aggiornato dello statuto sociale, che si allega al presente verbale sotto la lettera "C".

A questo punto il Presidente passa a trattare la parte ordinaria dell'ordine del giorno, dando atto che è intervenuto all'assemblea ordinaria il sindaco del Comune di Cinto Caomaggiore, titolare di n. 9 (nove) azioni.

Il Presidente dell'assemblea, a richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione propone che la nomina del secondo sindaco supplente sia differita all'assemblea di approvazione del bilancio, che si



terrà a breve.

L'assemblea, udita la proposta del Presidente, all'unanimità, espresso per alzata di mano,

DELIBERA

8- di rinviare la nomina del secondo sindaco supplente alla prossima assemblea ordinaria.

Il componente mi dispensa dalla lettura degli allegati.


Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore 11.25

Io notaio ho letto questo atto al componente che lo ha approvato. Dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto a mano da me su tre fogli per otto intere facciate e fin qui della nona.


Sottoscritto alle ore 12.35

F.to Paolo Gabbi

F.to Anna Bianchini Notaio (L.S.)



ATVO S.p.A.
PRESENZE ASSEMBLEA 28 dicembre 2016




3628
3365
V. MARCONI 10
TREP. T. N. 10
27297

NOTAIO A. BIANCHINI

N.	ENTE	%	AZIONI	Sindaco/Delegato	Firma
1	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	51,98	39.654	Del. P. P. B. P. A. A. A.	[Signature]
2	ANNONE VENETO	0,72	549	Toffaloni Adel	[Signature]
3	CAORLE	2,39	1.830		[Signature]
4	CAVALLINO TREPORTI	0,01	9	Francesca Fracese V.S.	[Signature]
5	CEGGIA	1,12	854	Carlo Franco	[Signature]
6	CINTOCAOMAGGIORE	0,01	9	Ciriacum Bionni	[Signature]
7	CONCORDIA SAG.	2,32	1.769	LOMBERO R. P. A. delega	[Signature]
8	ERACLEA	2,56	1.952		[Signature]
9	FOSSALTA PIAVE	0,88	671	GIUSIANT F. A. S. S.	[Signature]
10	FOSSALTA P. GRUARO	1,20	915	SUBRANNATALE	[Signature]
11	GRUARO	0,56	427	Del. Pietro Marco	[Signature]
12	JESOLO	4,80	3.660	Valera Zapp	[Signature]
13	MEOLO	1,12	854	Alfonso Bionni	[Signature]
14	MUSILE PIAVE	2,16	1.647	V.S. - Francesco Vikentij	[Signature]
15	NOVENTA PIAVE	1,28	976	Nardone Alessand	[Signature]
16	PORTOGRUARO ***	0,12	87	Del. Marco Gastone	[Signature]
17	PRAMAGGIORE	0,01	9		[Signature]
18	SAN DONA' P. VE	7,28	5.551	ROBERTO DANZI Aut. Venezia	[Signature]
19	SAN MICHELE T. TO	2,56	1.952	CODIGNON Pasquale	[Signature]
20	SAN STINO LIVENZA	2,48	1.891	SINDACO CAPPELLATO MATEO	[Signature]
21	TEGLIO VENETO	0,40	305	SINDACO Ianni Anselmo	[Signature]
22	TORRE MOSTO	0,80	610	CERATO GIANNI BARANA F. R. J.	[Signature]
23	DOLOMITI BUS S.p.A.	8,00	6.103		[Signature]
24	ATAP S.p.A. *	5,24	4.000	V.P. CECILIO Pierluigi	[Signature]
		100,0	76.284		

Al. Alle...



In rosso le modifiche proposte

STATUTO SOCIALE ATVO S.p.A.

Articolo 1
Denominazione

1. E' costituita ai sensi ~~degli artt. 113 e 115 del D. Lgs. n. 267/2000 del codice civile e Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica~~ e successive modificazioni ed integrazioni una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale denominata " ATVO S.p.A. ".


Articolo 2
Sede

2. La società ha la sua sede legale in San Donà di Piave (Venezia).


Articolo 3
Oggetto

3. La Società ha per oggetto, ai sensi del **Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica**, la realizzazione e la gestione di servizi **pubblici di interesse generale**, anche economico, in qualunque forma affidati e dunque:

- a) gestire pubblici servizi di trasporto nell'ambito delle unità di rete assegnate nelle forme di legge;
- b) esercitare eventuali linee, prolungamenti e derivazioni, nonché servizi di coincidenze o interdipendenze con quelli di zone limitrofe, anche al di fuori del territorio provinciale, compreso l'esercizio di linee interregionali, internazionali e gran turismo di competenza di regioni o dello Stato;
- c) compiere atti e svolgere attività connesse all'esercizio quali, ad esempio, l'istituzione di posti di ristoro nelle stazioni viaggiatori e simili;
- d) svolgere servizi complementari di trasporto persone, quali i servizi turistici; di noleggio anche a mezzo fuori linea e di trasporto merci;
- e) svolgere i servizi di trasporto scolastici, per disabili ed altri servizi di trasporto classificati di tipo privato richiesti da Enti pubblici o da privati;
- f) impiantare e gestire parcheggi e parchimetri e comunque le strutture attinenti l'intermodalità, in particolare quelle connesse al pieno utilizzo del sistema ferroviario;
- g) attività di officina per le riparazioni e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli automezzi aziendali ed anche per conto terzi;
- h) attività di vendita di titoli di viaggio, promozione e informazione dei servizi di trasporto;
- i) effettuare, anche con la partecipazione di privati ai sensi del **Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica**, quelle attività complementari e/o connesse al perseguimento delle sue finalità istituzionali, quali, a titolo esemplificativo, la promozione o partecipazione ad enti, consorzi, comunioni, società ed altre forme associative, nonché tutte le altre attività compatibili, di natura mobiliare ed immobiliare, che si rendano necessarie od utili per il perseguimento dei fini istituzionali della Società;
- l) rientrano nell'oggetto anche i servizi sopra non espressamente elencati, ma comunque complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche;
- m) la società ha per oggetto altresì la realizzazione, l'esercizio e la gestione di ogni altro servizio o attività negli stessi settori o in settori complementari o affini a quelli elencati, o comunque rientranti nei servizi di competenza comunale e **provinciale metropolitana**, che siano ad essa affidati anche da altri soggetti, pubblici o privati;
- n) la società realizzerà e gestirà tali attività prevalentemente in forma diretta.



ALIBONDI B
36285
1336P



AlibonDI

AlibonDI

stabiliti ~~dal Consiglio~~ dall'Organo di Amministrazione nel rispetto delle norme del C.C. e del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

6.4) La società, per favorire l'azionariato diffuso, potrà emettere azioni privilegiate nella distribuzione degli utili e nel riparto della quota di liquidazione.

6.5) Le azioni privilegiate conferiscono diritto di voto nelle sole assemblee straordinarie e avranno il seguente trattamento quanto ai profili patrimoniali:

- sull'utile di esercizio, dedotti gli accantonamenti di cui all'art. 29, verrà preliminarmente assegnato ai titolari delle azioni privilegiate una somma pari ad almeno il 2% (due per cento) del valore nominale delle azioni; la rimanente quota di utili è nella libera disponibilità dell'assemblea; in ogni caso, la quota destinata ad essere distribuita verrà proporzionalmente assegnata a tutte le azioni, comprese le privilegiate;

- in caso di scioglimento della società, soddisfatti tutti i creditori sociali, verrà anzitutto distribuita ai titolari di azioni privilegiate una somma pari al valore nominale; successivamente si rimborseranno le azioni ordinarie, fino all'intero valore nominale; l'eventuale residuo sarà ripartito in parti uguali fra tutte le azioni.

6.6) Le azioni privilegiate saranno offerte prioritariamente ai dipendenti della società.

6.7) Su delibera dell'Assemblea straordinaria sarà possibile applicare quanto previsto dall'art. 2357 Codice civile, in materia di acquisto di proprie azioni.

6.8) In caso di aumento di capitale sociale, l'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, ai sensi dell'articolo 2348 del Codice Civile.

Articolo 7 Versamenti

7.1) I versamenti delle azioni sono richiesti ~~dal Consiglio~~ dall'Organo di Amministrazione nei termini e nei modi che ~~il Consiglio~~ lo stesso reputa convenienti, fermo il disposto dell'articolo 2439 del Codice Civile.

7.2) A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse in ragione annua in misura pari al tasso ufficiale di ~~seonto~~ riferimento BCE vigente, o equivalente, salvo quanto disposto dall'articolo 2344 del Codice Civile.

Articolo 8 Diritto di opzione

In caso di aumento del capitale sociale è riservato il diritto di opzione ai vecchi azionisti in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.

Articolo 9 Trasferimento azioni



9.1) Fino al 31 dicembre del terzo anno dalla data di sottoscrizione delle nuove azioni da parte del socio privato lo stesso non può compiere atti di cessione delle azioni o costituzione di diritti reali sulle stesse.

Tale clausola non si applica nel caso la società non risulti più affidataria dei servizi di T.P.L. a seguito ~~della gara che sarà indetta di gara indetta~~ dalle autorità competenti ai sensi del ~~D. Lgs. n. 400/1999, dell'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000 e della legge regionale n. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni~~ della normativa comunitaria, nazionale e regionale di tempo in tempo vigente.

9.2) Decorso i termini di cui al comma 9.1), il socio privato può effettuare atti di cessione delle azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse a condizione che gli enti pubblici partecipanti

Adveru

[Handwritten signature]



esprimano il loro preventivo motivato gradimento. Il gradimento è espresso dall'assemblea della società come previsto dall'art. 10.

9.3) Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni o obbligazioni convertibili o warrants o diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, inviando a questi ultimi una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r., specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni.

Detta comunicazione dovrà essere inviata, per conoscenza, anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

9.4) Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente si intende qualsiasi negozio, (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco o altri), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni, obbligazioni convertibili, warrants, o di diritti di opzione.

9.5) I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 9.3, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni, o tutte le obbligazioni convertibili, o tutti gli warrants o diritti di opzione offerti in prelazione.

9.6) Ciascuno dei soggetti titolari del diritto di prelazione dovrà esercitare la prelazione stessa sull'intero numero delle azioni, delle obbligazioni convertibili, degli warrants o dei diritti di opzione offerti in prelazione.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci titolari del diritto di prelazione, le azioni o obbligazioni convertibili o warrants o i diritti di opzione offerti in prelazione saranno attribuiti ai soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

9.7) Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci titolari del diritto di prelazione dichiarerà di non essere d'accordo sul prezzo, ovvero non sia in grado, o comunque non ritenga, di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, egli - fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario - avrà comunque diritto di acquistare le azioni o, le obbligazioni convertibili o warrants o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito da un collegio arbitrale nominato ai sensi del successivo art. 31 del presente statuto.

Il collegio arbitrale determinerà il prezzo delle azioni, delle obbligazioni convertibili, degli warrants o dei diritti di opzione oggetto di prelazione, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore dei titoli azionari.

Il collegio arbitrale dovrà emettere la propria determinazione entro 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione e comunicherà contemporaneamente all'offerente e a tutti i soci coinvolti nella procedura di arbitraggio la propria valutazione non appena sarà stata resa.

Salvo quanto previsto al successivo comma 9.8, le spese del collegio arbitrale sono ripartite al 50% (cinquanta per cento) tra il Socio offerente e il Socio o i Soci acquirenti. Il prezzo come sopra determinato sarà vincolante per tutte le parti.

9.8) Il socio offerente ha diritto di rinunciare al trasferimento al prezzo determinato dal collegio arbitrale, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. agli altri soci entro i 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione del collegio arbitrale.

In questo caso le spese di valutazione saranno ad esclusivo carico del rinunciante.



NOTAIO A. BIANCHINI

Anche i soci acquirenti hanno diritto di rinunciare all'acquisto al prezzo determinato dal collegio arbitrale, dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a.r. all'offerente entro 15 giorni successivi alla comunicazione del collegio arbitrale.

In questo caso, ove tutti i soci aventi diritto alla prelazione abbiano rinunciato all'acquisto, le spese di valutazione saranno a carico dei rinuncianti, e il socio offerente sarà libero di trasferire le proprie azioni alle condizioni indicate nell'offerta di cui sub 9.3.

Ove, tuttavia, il socio offerente non trasferisca le proprie azioni entro 6 (sei) mesi dal momento in cui è divenuto libero di effettuarne il trasferimento al terzo, egli, in caso di trasferimento, deve nuovamente offrirle agli altri soci ai sensi dei precedenti commi.

9.9) Fino a quando non sia stata fatta l'offerta di cui al precedente comma 9.3, e non risulti che questa non è stata accettata, il terzo (cessionario, donatario, ecc.) non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni, o alle obbligazioni convertibili, ai warrants o diritti di opzione, e non potrà trasferirli con effetto verso la Società a soggetti diversi dagli altri soci.

Articolo 10 Gradimento

10.1) Le azioni, le obbligazioni e gli warrants non possono essere trasferiti senza il previo gradimento dell'Assemblea dei soci.

10.2) Il gradimento potrà essere motivatamente negato solamente se l'avente diritto dal socio non sia oggettivamente dotato di capacità finanziaria e competenze tecniche almeno pari a quelle minime che il socio alienante doveva avere al momento del suo ingresso in società, da determinarsi la prima, in base ai rispettivi bilanci attualizzati e, le seconde, in base agli indirizzi di sviluppo imprenditoriale proposti dall'acquirente. Il gradimento non potrà essere negato in caso di alienazione con scelta del nuovo acquirente mediante procedura ad evidenza pubblica.

10.3) I termini di "trasferimento" e "trasferite" hanno, nel presente articolo, il significato di cui all'art. 9), comma 9.4).

10.4) Sulla richiesta di gradimento, presentata dall'azionista privato per il tramite degli amministratori della società, l'assemblea dei soci si pronuncia motivatamente entro novanta giorni dalla ricezione.

Decorsi novanta giorni, in mancanza di deliberazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive, si intende dato l'assenso.


10.5) Qualora il gradimento venga negato, la società, nei limiti di legge, o gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute, potranno acquistare le azioni al corrispettivo determinato dal collegio arbitrale ai sensi del precedente art. 9.7). A tal fine, il Consiglio l'organo di amministrazione, nella medesima lettera con la quale viene comunicato il parere negativo al trasferimento a favore della persona indicata, comunicherà al socio alienante la volontà di acquistare le azioni da parte della società o degli altri soci. Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro il termine di 90 giorni dall'invio della suddetta lettera. L'azionista è comunque libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità delle proprie azioni.

Articolo 11 Obbligazioni e finanziamenti dei soci

La società potrà emettere obbligazioni sia nominative sia al portatore, a norma e secondo le modalità di legge.


Articolo 12 Recesso

Obvace



[Handwritten signature]

NOTAIO A. DIANZIN



12.1) Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle sole deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di recesso, ai sensi del presente articolo.

12.2) Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12.3) Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo; il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo, c.c..

12.4) Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptrate.
 Le azioni inoptrate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.
 In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo, c.c..
 Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.
 Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Articolo 13 Azioni

- 13.1) Le azioni sono indivisibili.
 13.2) Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.
 13.3) Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto.
 13.4) Il possesso di una o più azioni costituisce per sé solo adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto.
 13.5) Il domicilio dei soci, anche per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 14 Organi Sociali

Sono organi della Società:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio Sindacale;
- Il Direttore Generale quando nominato.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 15 Assemblea dei soci



L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge e con il presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti, salvo il disposto dell'art. 2377 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 16 Convocazione dell'assemblea

16.1) L'Assemblea è convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, presso la sede sociale od in altro luogo idoneo, purché nell'ambito del territorio della Comunità Europea, con deliberazione del Consiglio dell'organo di amministrazione.

16.2) L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Olivero



16.3) In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

16.4) L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

16.5) Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

16.6) Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

16.7) In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

16.8) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando ~~il Consiglio~~ l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge.

Articolo 17

Assemblea ordinaria e straordinaria

17.1) Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, i quali abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea e abbiano ottenuto il previo gradimento secondo quanto previsto dall'articolo 10) del presente statuto.

17.2) Ogni azionista può farsi rappresentare con delega scritta nei limiti previsti dall'art. 2372 Codice civile.

17.3) In prima adunanza l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera con la maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

17.4) In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentato dai soci intervenuti, a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

17.5) L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (due terzi) del capitale sociale.

Per le deliberazioni concernenti le variazioni del capitale sociale, le stesse saranno validamente assunte dall'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale.

17.6) Le deliberazioni sono prese ordinariamente per alzata di mano, esclusa in ogni caso la votazione per schede segrete.

Articolo 18

Funzionamento dell'assemblea

18.1) L'assemblea è presieduta dal socio di maggioranza.

In caso di quote paritarie o di assenza del socio di maggioranza, la presidenza è designata dagli intervenuti.

Il Presidente potrà farsi coadiuvare da uno o più segretari, nominati dall'Assemblea tra i soci od anche tra i dipendenti della società.

Quando la legge lo impone, le funzioni di segretario sono svolte da un notaio.

18.2) Il segretario, sotto la vigilanza del Presidente, cura la redazione del verbale e la sua trascrizione nel libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario designato e sono redatti ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile.

Articolo 19

Consiglio Organo di Amministrazione

19.1) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione ai sensi del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea, in numero ~~di cinque~~ di tre o cinque in caso di organo collegiale, applicandosi anche in questo caso le disposizioni di cui al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Sarà nominato Presidente il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità sarà Presidente il Consigliere più anziano di età.

Si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e i criteri di cui alle legge n. 120/11 riguardanti l'equilibrio di genere e, ove del caso, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 251/2012 recante il regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni.

19.2) Salvo diversa unanime deliberazione dell'assemblea ordinaria, ogni azione dà diritto ad esprimere un voto per la nomina di un solo amministratore.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulteranno eletti i più anziani di età.

19.3) Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri non potranno integrare il Organo mediante cooptazione, ma si limiteranno a compiere gli atti di ordinaria amministrazione fino alla nomina del o dei membri mancanti, che dovrà essere effettuata dall'Assemblea convocata d'urgenza allo scopo.

Alla convocazione provvederà il Presidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano fra quelli rimasti.

Qualora venga meno l'intero Consiglio di Amministrazione, i suoi poteri verranno esercitati provvisoriamente dal Collegio sindacale, a sensi dell'art. 2386 C.C. ultimo comma.

~~In caso di partecipazione mista, si darà applicazione al D.P.R. n. 533/1996 e successive modificazioni.~~




In caso di partecipazione mista, si darà applicazione al disposto dell'art. 17 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

La nomina di un componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale è comunque riservata agli Enti pubblici fondatori.

19.4) La nomina è fatta per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria.

19.5) Non potranno ricoprire la carica di amministratore né quella di direttore generale coloro che:

a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 2382 del c.c. e 63 del D.Lgs. n. 267/2000, o di inconferibilità e incompatibilità di cui al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;



b) siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti con i servizi gestiti dalla Società.

19.6) Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Vicepresidente.

Articolo 20

Presidente - Vicepresidente e Amministratori delegati

20.1) Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno un Vicepresidente esclusivamente con funzioni di vicario del Presidente, senza attribuzione di compensi aggiuntivi, salvo che non vi abbia provveduto l'Assemblea.

20.2) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno.

20.3) Il Presidente ha la rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, egli è sostituito di diritto dal Vicepresidente vicario.

20.4) Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad ~~uno o più~~ **amministratori un amministratore delegato** parte delle proprie funzioni, determinando contenuto e limiti della delega ai sensi dell'art. 2381 del c.c., salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove previamente autorizzata dall'assemblea.

20.5) ~~Agli amministratori delegati~~ All'amministratore delegato, quando **nominati** nominato, compete - salva diversa deliberazione del Consiglio - la rappresentanza legale nei limiti della delega.

Articolo 21

Funzionamento del Consiglio

21.1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito del territorio della Comunità Europea, su convocazione del Presidente ovvero a richiesta di un amministratore delegato o di almeno due membri del Consiglio.

21.2) La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo legalmente efficace, contenente l'indicazione di luogo, giorno ed ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun componente del consiglio ed a ciascun sindaco almeno tre giorni prima dell'adunanza.

In caso d'urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente o via fax o e-mail almeno 24 ore prima dell'adunanza.

21.3) Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, e delibera a maggioranza semplice degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto di colui che presiede la seduta.

21.4) Il Consiglio si reputa validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi il Collegio sindacale.

Articolo 22

Poteri del Consiglio dell'Organo di Amministrazione

22.1) ~~Il Consiglio~~ **L'Organo** di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'assemblea.

22.2) Rientrano nella competenza collegiale del Consiglio e quindi non sono delegabili ~~ai singoli amministratori~~ all'amministratore delegato ed al Direttore Generale i poteri ed attribuzioni riguardanti:

- a) approvazione del budget annuale o pluriennale;
- b) la partecipazione della società alle gare indette da soggetti pubblici o privati per l'assunzione di commesse relative all'oggetto sociale per valori superiori a 5,5 milioni di Euro;
- c) alienazione di cespiti della società ivi compresi brevetti, know-how il cui valore, per ogni singola transazione sia superiore a 300.000 (trecentomila) Euro o al 25% del patrimonio netto sociale, risultante dall'ultimo bilancio approvato, se superiore al precedente limite;
- d) acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma nei limiti previsti dall'art. 2361 del c.c.;
- e) conferimento di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea ~~Vice Presidente~~, e/o all'Amministratore delegato di cui all'art. 24 20 del presente statuto ed al Direttore Generale;
- f) prestazione di garanzie e concessione di prestiti non nei confronti del pubblico d'importo superiore a 300.000 (trecentomila) Euro per singolo atto o al 5% del capitale sociale, se superiore al precedente limite;
- g) contratti di valore su base annua superiore a 1.000.000 (unmilione) di Euro o al 5% del patrimonio netto sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, se superiore al precedente limite;
- h) compravendita e permuta di immobili diversi da quelli di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- i) assunzione di finanziamenti, purché non già previsti nell'ambito del "budget" annuale, per importi superiori al 5% del capitale sociale;
- j) politica di indebitamento della società ed operazioni sul capitale sociale annuali o pluriennali;
- k) nomina del Direttore Generale;
- l) la formazione dei regolamenti del Direttore Generale, del personale, delle forniture e per l'accesso e la visione degli atti;

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio concernenti le materie ed i limiti di cui ai punti da a) a l) è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri.

22.3) ~~Il Consiglio~~ L'Organo di amministrazione predispone opportuni strumenti per l'informazione degli utenti; cura l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi forniti dalla società e promuove periodiche verifiche e controlli sulla qualità dei servizi erogati e sul livello di gradimento delle prestazioni fornite agli utenti.

22.4) Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 23

Compensi agli amministratori

23.1) I compensi spettanti al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ~~al Vicepresidente~~ e ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti annualmente dall'Assemblea.

23.2) Il compenso ulteriore spettante ~~agli amministratori delegati~~ all'amministratore delegato è pari a quello stabilito dall'Assemblea.

23.3) Il compenso dell'organo di amministrazione non potrà essere superiore ai limiti posti ai sensi del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e dalla vigente normativa. In ogni caso, non è possibile corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato. Ai dirigenti non è possibile corrispondere indennità o trattamenti di fine mandato ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva e di stipulare patti o accordi di non concorrenza.


Articolo 24

Collegio sindacale

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



24.1) Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

24.2) L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti. ~~La retribuzione annuale è stabilita nelle tariffe minime professionali. Si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e i criteri di cui alle legge n. 120/11 riguardanti l'equilibrio di genere e, ove del caso, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 251/2012 recante il regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni.~~

24.3) Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

24.4) I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

24.5) Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Articolo 25

Il revisore contabile

25.1) Il revisore o la società incaricata ~~del controllo contabile~~ della revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

25.2) L'attività di ~~controllo contabile~~ revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

25.3) L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

25.4) Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui ~~all'articolo 2409-quinquies c.c.~~ al D. Lgs. n. 39/2010. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

25.5) I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.


Articolo 26

Direttore generale

26.1) ~~Il Consiglio~~ L'Organo di Amministrazione può nominare un direttore generale, determinandone le funzioni, il compenso ed i poteri di rappresentanza, nell'ambito della responsabilità gestionale che verrà affidata allo stesso.

26.2) Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Esegue le deliberazioni ~~del Consiglio dell'Organo~~ di Amministrazione. Dirige il personale della società e adotta i relativi provvedimenti.
Indirizza e coordina l'attività dei responsabili delle diverse aree funzionali della società.
26.3) Il direttore generale dovrà possedere gli stessi requisiti previsti dal presente statuto per la nomina ad amministratore.



Articolo 27
Bilancio e utili

27.1) L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
27.2) ~~Il Consiglio~~ L'Organo di Amministrazione provvede, entro i termini di legge e nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale e convoca l'assemblea per la sua approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, in presenza di circostanze di cui all'art. 2364 comma 2 del c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.
27.3) Il bilancio potrà essere certificato da società di revisione abilitata prescelta ~~dal Consiglio dall'Organo~~ di Amministrazione e viene trasmesso ai soci che hanno affidato la gestione dei servizi pubblici alla società, dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea.
Tale comunicazione ha solamente scopo informativo e non attiene ad alcuna forma di controllo che si esaurisce nell'ambito degli organi societari.

Articolo 28
Ripartizione degli utili

28.1) L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:
- il 5% (cinque per cento) a riserva legale ordinaria sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il rimanente sarà ripartito fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
28.2) Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate ~~dal Consiglio dall'Organo~~ di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato dallo stesso.
28.3) Dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno acquisiti a favore della società a norma dell'articolo 2949 codice civile.


Articolo 29
Scioglimento e liquidazione della società

Nel caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina e all'eventuale sostituzione dei liquidatori, fissandone il numero, i compensi e i poteri.

Articolo 30
Collegio arbitrale e controversie

30.1) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Venezia, il quale provvederà alla nomina su richiesta fatta dalla parte più diligente.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Il Presidente del Tribunale di Venezia designerà il Presidente del Collegio Arbitrale.
La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

30.2) Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.

Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

30.3) Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

30.4) Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

30.5) Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.


30.6) Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.


30.7) Si applica il disposto dell'articolo 12.1 del presente statuto.

Articolo 31



Disposizioni generali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e nelle altre leggi speciali in materia.





VEDIZIONE INIZIALE REPERTORIO	27297	NOTAIO A. BIANCHINI
----------------------------------	-------	---------------------



ALLEGATO "C"

AL N. 36285 DI REPERTORIO

L N. 13369 DI RACCOLTA

STATUTO SOCIALE ATVO S.p.A.

Articolo 1

Denominazione

1. E' costituita ai sensi del codice civile e Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e successive modificazioni ed integrazioni una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale denominata " ATVO S.p.A.".

Articolo 2

Sede


2. La società ha la sua sede legale in San Donà di Piave (Venezia).

Articolo 3

Oggetto

3. La Società ha per oggetto, ai sensi del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, la realizzazione e la gestione di servizi di interesse generale, anche economico, in qualunque forma affidati e dunque:

- a) gestire pubblici servizi di trasporto nell'ambito delle unità di rete assegnate nelle forme di legge;
- b) esercitare eventuali linee, prolungamenti e derivazioni, nonché servizi di coincidenze o interdipendenze con quelli di zone limitrofe, anche al di fuori del territorio provinciale, compreso l'esercizio di linee interregionali, internazionali e gran turismo di competenza di regioni o dello Stato;
- c) compiere atti e svolgere attività connesse all'esercizio quali, ad esempio, l'istituzione di posti di ristoro nelle stazioni viaggiatori e simili;
- d) svolgere servizi complementari di trasporto persone, quali i servizi turistici, di noleggio anche a mezzo fuori linea e di trasporto merci;
- e) svolgere i servizi di trasporto scolastici, per disabili ed altri servizi di trasporto classificati di tipo privato richiesti da Enti pubblici o da privati;
- f) impiantare e gestire parcheggi e parchimetri e comunque le strutture attinenti l'intermodalità, in particolare quelle connesse al pieno utilizzo del sistema ferroviario;
- g) attività di officina per le riparazioni e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli automezzi aziendali ed anche per conto terzi;
- h) attività di vendita di titoli di viaggio, promozione e informazione dei servizi di trasporto;
- i) effettuare, anche con la partecipazione di privati ai sensi del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, quelle attività complementari e/o connesse al perseguimento delle sue finalità istituzionali, quali, a titolo esemplificativo, la promozione o partecipazione ad enti, consorzi, comunioni, società ed altre forme associative, nonché tutte le altre attività compatibili, di natura mobiliare ed immobiliare, che si rendano necessarie od utili per il perseguimento dei fini istituzionali della Società;
- l) rientrano nell'oggetto anche i servizi sopra non espressamente elencati, ma comunque complementari e connessi ai medesimi, anche



in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche;

m) la società ha per oggetto altresì la realizzazione, l'esercizio e la gestione di ogni altro servizio o attività negli stessi settori o in settori complementari o affini a quelli elencati, o comunque rientranti nei servizi di competenza comunale e metropolitana, che siano ad essa affidati anche da altri soggetti, pubblici o privati;

n) la società realizzerà e gestirà tali attività prevalentemente in forma diretta.

Per alcune attività potrà essere prevista la concessione, l'appalto o qualsiasi altra forma, anche in collaborazione con altri soggetti (es.: associazioni temporanee di impresa), a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati;

o) la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie non nei confronti del pubblico, ritenute necessarie od utili al perseguimento dell'oggetto sociale.

Potrà altresì costituire enti, società, consorzi ed associazioni, sotto qualsiasi forma, nonché assumere e cedere partecipazioni e interessenze negli stessi soggetti, per il migliore perseguimento del proprio fine istituzionale;

p) la società opera senza vincoli territoriali, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti e nel rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza.

Articolo 4

Durata

4.1) La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

4.2) La società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

Articolo 5

Capitale sociale

5.1) Il capitale sociale è di 7.628.400,00 (settemilioneisecentoventottomilaquattrocento virgola zero zero) Euro, diviso in 76.284 (settanta-seimiladuecentottantaquattro) azioni del valore nominale di 100 (cento) Euro ciascuna.


5.2) Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nell'osservanza delle disposizioni del codice civile in materia.

5.3) Saranno ammessi altri soci pubblici o privati secondo la normativa in vigore.

5.4) L'ingresso di altri soci pubblici o privati potrà avvenire a seguito di aumento di capitale sociale oppure a seguito di cessione di azioni.

5.5) Qualora si intenda promuovere la diffusione del capitale sociale mediante sollecitazione del pubblico risparmio si farà ricorso alle procedure di legge di offerta pubblica di vendita.

5.6) In caso di aumento di capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto di ricevere, in proporzione alle azioni possedute, azioni di nuova emissione della propria categoria e, in



mancanza o per la differenza, azioni di altra categoria.

5.7) L'emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione non richiede ulteriori approvazioni da parte delle assemblee speciali degli azionisti delle singole categorie di azioni.

Articolo 6

Azioni e loro emissione

6.1) Le azioni sono nominative e indivisibili e, secondo le varie categorie, attribuiscono ai titolari uguali diritti.

6.2) La qualità di azionista comporta piena e assoluta adesione all'atto costitutivo della società e al presente Statuto.

6.3) In caso di futuri aumenti del capitale sociale, la liberazione delle azioni sottoscritte potrà avvenire anche mediante il conferimento di crediti o di beni in natura, nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto delle norme del C.C. e del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

6.4) La società, per favorire l'azionariato diffuso, potrà emettere azioni privilegiate nella distribuzione degli utili e nel riparto della quota di liquidazione.

6.5) Le azioni privilegiate conferiscono diritto di voto nelle sole assemblee straordinarie e avranno il seguente trattamento quanto ai profili patrimoniali:

- sull'utile di esercizio, dedotti gli accantonamenti di cui all'art. 29, verrà preliminarmente assegnato ai titolari delle azioni privilegiate una somma pari ad almeno il 2% (due per cento) del valore nominale delle azioni; la rimanente quota di utili è nella libera disponibilità dell'assemblea; in ogni caso, la quota destinata ad essere distribuita verrà proporzionalmente assegnata a tutte le azioni, comprese le privilegiate;

- in caso di scioglimento della società, soddisfatti tutti i creditori sociali, verrà anzitutto distribuita ai titolari di azioni privilegiate una somma pari al valore nominale; successivamente si rimborseranno le azioni ordinarie, fino all'intero valore nominale; l'eventuale residuo sarà ripartito in parti uguali fra tutte le azioni.

6.6) Le azioni privilegiate saranno offerte prioritariamente ai dipendenti della società.

6.7) Su delibera dell'Assemblea straordinaria sarà possibile applicare quanto previsto dall'art. 2357 Codice civile, in materia di acquisto di proprie azioni.

6.8) In caso di aumento di capitale sociale, l'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, ai sensi dell'articolo 2348 del Codice Civile.

Articolo 7

Versamenti

7.1) I versamenti delle azioni sono richiesti dall'Organo di Amministrazione nei termini e nei modi che lo stesso reputa convenienti, fermo il disposto dell'articolo 2439 del Codice Civile.

7.2) A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse in ragione annua in misura pari al tasso ufficiale di riferimento BCE vigente, o equivalente, salvo quanto disposto dall'articolo 2344 del Co-

dice Civile.

Articolo 8

Diritto di opzione

In caso di aumento del capitale sociale è riservato il diritto di opzione ai vecchi azionisti in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.

Articolo 9

Trasferimento azioni

9.1) Fino al 31 dicembre del terzo anno dalla data di sottoscrizione delle nuove azioni da parte del socio privato lo stesso non può compiere atti di cessione delle azioni o costituzione di diritti reali sulle stesse.

Tale clausola non si applica nel caso la società non risulti più affidataria dei servizi di T.P.L. a seguito di gara indetta dalle autorità competenti ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di tempo in tempo vigente.

9.2) Decorsi i termini di cui al comma 9.1), il socio privato può effettuare atti di cessione delle azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse a condizione che gli enti pubblici partecipanti esprimano il loro preventivo motivato gradimento. Il gradimento è espresso dall'assemblea della società come previsto dall'art. 10.

9.3) Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni o obbligazioni convertibili o warrants o diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, inviando a questi ultimi una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r., specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni.

Detta comunicazione dovrà essere inviata, per conoscenza, anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione.


9.4) Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente si intende qualsiasi negozio, (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco o altri), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni, obbligazioni convertibili, warrants, o di diritti di opzione.

9.5) I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 9.3, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni, o tutte le obbligazioni convertibili, o tutti gli warrants o diritti di opzione offerti in prelazione.

9.6) Ciascuno dei soggetti titolari del diritto di prelazione dovrà esercitare la prelazione stessa sull'intero numero delle azioni, delle obbligazioni convertibili, degli warrants o dei diritti di opzione offerti in prelazione.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci titolari del diritto di prelazione, le azioni o obbligazioni convertibili o warrants o i diritti di opzione offerti in prelazione saranno attribuiti ai soci in proporzione



TRIBUNALE DI PADOVA
 SEZIONE DI COMMERCIO

27/2/97
 16717

NOTAIO A. BIANCHINI



alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

9.7) Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci titolari del diritto di prelazione dichiara di non essere d'accordo sul prezzo, ovvero non sia in grado, o comunque non ritenga, di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, egli - fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario - avrà comunque diritto di acquistare le azioni o le obbligazioni convertibili o warrants o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito da un collegio arbitrale nominato ai sensi del successivo art. 31 del presente statuto.

Il collegio arbitrale determinerà il prezzo delle azioni, delle obbligazioni convertibili, degli warrants o dei diritti di opzione oggetto di prelazione, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore dei titoli azionari.

Il collegio arbitrale dovrà emettere la propria determinazione entro 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione e comunicherà contemporaneamente all'offerente e a tutti i soci coinvolti nella procedura di arbitraggio la propria valutazione non appena sarà stata resa.

Salvo quanto previsto al successivo comma 9.8, le spese del collegio arbitrale sono ripartite al 50% (cinquanta per cento) tra il Socio offerente e il Socio o i Soci acquirenti. Il prezzo come sopra determinato sarà vincolante per tutte le parti.

9.8) Il socio offerente ha diritto di rinunciare al trasferimento al prezzo determinato dal collegio arbitrale, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. agli altri soci entro i 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione del collegio arbitrale.


In questo caso le spese di valutazione saranno ad esclusivo carico del rinunciante.

Anche i soci acquirenti hanno diritto di rinunciare all'acquisto al prezzo determinato dal collegio arbitrale, dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a.r. all'offerente entro 15 giorni successivi alla comunicazione del collegio arbitrale.

In questo caso, ove tutti i soci aventi diritto alla prelazione abbiano rinunciato all'acquisto, le spese di valutazione saranno a carico dei rinuncianti, e il socio offerente sarà libero di trasferire le proprie azioni alle condizioni indicate nell'offerta di cui sub 9.3.

Ove, tuttavia, il socio offerente non trasferisca le proprie azioni entro 6 (sei) mesi dal momento in cui è divenuto libero di effettuarne il trasferimento al terzo, egli, in caso di trasferimento, deve nuovamente offrirle agli altri soci ai sensi dei precedenti commi.

9.9) Fino a quando non sia stata fatta l'offerta di cui al precedente comma 9.3, e non risulti che questa non è stata accettata, il terzo (cessionario, donatario, ecc.) non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi ine-





renti alle azioni, o alle obbligazioni convertibili, ai warrants o diritti di opzione, e non potrà trasferirli con effetto verso la Società a soggetti diversi dagli altri soci.

Articolo 10
Gradimento

10.1) Le azioni, le obbligazioni e gli warrants non possono essere trasferiti senza il previo gradimento dell'Assemblea dei soci.

10.2) Il gradimento potrà essere motivatamente negato solamente, se l'avente diritto dal socio non sia oggettivamente dotato di capacità finanziaria e competenze tecniche almeno pari a quelle minime che il socio alienante doveva avere al momento del suo ingresso in società, da determinarsi la prima, in base ai rispettivi bilanci attualizzati e, le seconde, in base agli indirizzi di sviluppo imprenditoriale proposti dall'acquirente. Il gradimento non potrà essere negato in caso di alienazione con scelta del nuovo acquirente mediante procedura ad evidenza pubblica.

10.3) I termini di "trasferimento" e "trasferite" hanno, nel presente articolo, il significato di cui all'art. 9), comma 9.4).

10.4) Sulla richiesta di gradimento, presentata dall'azionista privato per il tramite degli amministratori della società, l'assemblea dei soci si pronuncia motivatamente entro novanta giorni dalla ricezione.

Decorsi novanta giorni, in mancanza di deliberazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive, si intende dato l'assenso.

10.5) Qualora il gradimento venga negato, la società, nei limiti di legge, o gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute, potranno acquistare le azioni al corrispettivo determinato dal collegio arbitrale ai sensi del precedente art. 9.7). A tal fine, l'organo di amministrazione, nella medesima lettera con la quale viene comunicato il parere negativo al trasferimento a favore della persona indicata, comunicherà al socio alienante la volontà di acquistare le azioni da parte della società o degli altri soci. Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro il termine di 90 giorni dall'invio della suddetta lettera. L'azionista è comunque libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità delle proprie azioni.

Articolo 11

Obbligazioni e finanziamenti dei soci

La società potrà emettere obbligazioni sia nominative sia al portatore, a norma e secondo le modalità di legge.

Articolo 12

Recesso


12.1) Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle sole deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in

VERBALE
DELLA
ASSEMBLEA
PER
L'APPROVAZIONE
DELLA
MODIFICA
DELLA
STATUTA

27297

NOTAIO A. BIANCHI



caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di recesso, ai sensi del presente articolo.

12.2) Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12.3) Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.


Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo, c.c..

12.4) Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio rece-





dente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo, c.c..

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Articolo 13

Azioni

13.1) Le azioni sono indivisibili.

13.2) Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

13.3) Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto.

13.4) Il possesso di una o più azioni costituisce per sé solo adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto.

13.5) Il domicilio dei soci, anche per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 14

Organi Sociali

Sono organi della Società:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio Sindacale;
- Il Direttore Generale quando nominato.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 15


Assemblea dei soci

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge e con il presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti, salvo il disposto dell'art. 2377 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 16

Convocazione dell'assemblea

27297



VIDIAZIONE INIZIALE REPERTORIO N.	27297	NOTAIO A. ELIACINI
--------------------------------------	-------	--------------------

16.1) L'Assemblea è convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, presso la sede sociale od in altro luogo idoneo, purché nell'ambito del territorio della Comunità Europea, con deliberazione dell'organo di amministrazione.

16.2) L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

16.3) In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

16.4) L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

16.5) Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

16.6) Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

16.7) In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

16.8) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge.

Articolo 17

Assemblea ordinaria e straordinaria

17.1) Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, i quali abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea e abbiano ottenuto il previo gradimento secondo quanto previsto dall'articolo 10) del presente statuto.

17.2) Ogni azionista può farsi rappresentare con delega scritta nei limiti previsti dall'art. 2372 Codice civile.

17.3) In prima adunanza l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato.

Essa delibera con la maggioranza assoluta dei voti presenti e rappre-



sentati.

17.4) In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentato dai soci intervenuti, a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

17.5) L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (due terzi) del capitale sociale.

Per le deliberazioni concernenti le variazioni del capitale sociale, le stesse saranno validamente assunte dall'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale.

17.6) Le deliberazioni sono prese ordinariamente per alzata di mano, esclusa in ogni caso la votazione per schede segrete.

Articolo 18

Funzionamento dell'assemblea

18.1) L'assemblea è presieduta dal socio di maggioranza.

In caso di quote paritarie o di assenza del socio di maggioranza, la presidenza è designata dagli intervenuti.

Il Presidente potrà farsi coadiuvare da uno o più segretari, nominati dall'Assemblea tra i soci od anche tra i dipendenti della società.

Quando la legge lo impone, le funzioni di segretario sono svolte da un notaio.

18.2) Il segretario, sotto la vigilanza del Presidente, cura la redazione del verbale e la sua trascrizione nel libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario designato e sono redatti ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile.

Articolo 19

Organo di Amministrazione

19.1) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione ai sensi del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea, in numero di tre o cinque in caso di organo collegiale, applicandosi anche in questo caso le disposizioni di cui al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Sarà nominato Presidente il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.


In caso di parità sarà Presidente il Consigliere più anziano di età.

Si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e i criteri di cui alle legge n. 120/11 riguardanti l'equilibrio di genere e, ove del caso, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 251/2012 recante il regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni.

19.2) Salvo diversa unanime deliberazione dell'assemblea ordinaria, ogni azione dà diritto ad esprimere un voto per la nomina di un solo

27297

NOTAIO A. BIANCHI



amministratore.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulteranno eletti i più anziani di età.

19.3) Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri non potranno integrare il Organo mediante cooptazione, ma si limiteranno a compiere gli atti di ordinaria amministrazione fino alla nomina del o dei membri mancanti, che dovrà essere effettuata dall'Assemblea convocata d'urgenza allo scopo.

Alla convocazione provvederà il Presidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano fra quelli rimasti.

Qualora venga meno l'intero Consiglio di Amministrazione, i suoi poteri verranno esercitati provvisoriamente dal Collegio sindacale, a sensi dell'art. 2386 C.C. ultimo comma.

In caso di partecipazione mista, si darà applicazione al disposto dell'art. 17 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

La nomina di un componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale è comunque riservata agli Enti pubblici fondatori.

19.4) La nomina è fatta per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria.

19.5) Non potranno ricoprire la carica di amministratore né quella di direttore generale coloro che:

a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 2382 del c.c. e 63 del D.Lgs. n. 267/2000, o di inconfiribilità e incompatibilità di cui al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

b) siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti con i servizi gestiti dalla Società.

19.6) Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio.

Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Vicepresidente.

Articolo 20

Presidente - Vicepresidente e Amministratori delegati

20.1) Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno un Vicepresidente esclusivamente con funzioni di vicario del Presidente, senza attribuzione di compensi aggiuntivi, salvo che non vi abbia provveduto l'Assemblea.

20.2) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno.

20.3) Il Presidente ha la rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, egli è sostituito di diritto dal Vicepresidente vicario.

20.4) Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad un amministratore delegato parte delle proprie funzioni, determinando contenuto e limiti della delega ai sensi dell'art. 2381 del c.c., salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove previa-



mente autorizzata dall'assemblea.

20.5) All'amministratore delegato, quando nominato, compete - salva diversa deliberazione del Consiglio - la rappresentanza legale nei limiti della delega.

Articolo 21

Funzionamento del Consiglio

21.1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito del territorio della Comunità Europea, su convocazione del Presidente ovvero a richiesta di un amministratore delegato o di almeno due membri del Consiglio.

21.2) La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo legalmente efficace, contenente l'indicazione di luogo, giorno ed ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun componente del consiglio ed a ciascun sindaco almeno tre giorni prima dell'adunanza.

In caso d'urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente o via fax o e-mail almeno 24 ore prima dell'adunanza.

21.3) Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, e delibera a maggioranza semplice degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto di colui che presiede la seduta.

21.4) Il Consiglio si reputa validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi il Collegio sindacale.

Articolo 22

Poteri dell'Organo di Amministrazione

22.1) L'Organo di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'assemblea.

22.2) Rientrano nella competenza collegiale del Consiglio e quindi non sono delegabili all'amministratore delegato ed al Direttore Generale i poteri ed attribuzioni riguardanti:

- a) approvazione del budget annuale o pluriennale;
- b) la partecipazione della società alle gare indette da soggetti pubblici o privati per l'assunzione di commesse relative all'oggetto sociale per valori superiori a 5,5 milioni di Euro;
- c) alienazione di cespiti della società ivi compresi brevetti, know-how il cui valore, per ogni singola transazione sia superiore a 300.000 (trecentomila) Euro o al 25% del patrimonio netto sociale, risultante dall'ultimo bilancio approvato, se superiore al precedente limite;
- d) acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma nei limiti previsti dall'art. 2361 del c.c.;
- e) conferimento di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea e/o all'Amministratore delegato di cui all'art. 20 del presente statuto ed al Direttore Generale;
- f) prestazione di garanzie e concessione di prestiti non nei confronti del pubblico d'importo superiore a 300.000 (trecentomila) Euro per singolo atto o al 5% del capitale sociale, se superiore al precedente limite;

TRIBUNALE
 DI PADOVA
 SEZIONE
 NOTARILE

27297

NOTAIO A. BARCHINI



- g) contratti di valore su base annua superiore a 1.000.000 (un milione) di Euro o al 5% del patrimonio netto sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, se superiore al precedente limite;
- h) compravendita e permuta di immobili diversi da quelli di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- i) assunzione di finanziamenti, purché non già previsti nell'ambito del "budget" annuale, per importi superiori al 5% del capitale sociale;
- j) politica di indebitamento della società ed operazioni sul capitale sociale annuali o pluriennali;
- k) nomina del Direttore Generale;
- l) la formazione dei regolamenti del Direttore Generale, del personale, delle forniture e per l'accesso e la visione degli atti;
- Per la validità delle deliberazioni del Consiglio concernenti le materie ed i limiti di cui ai punti da a) a l) è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri.
- 22.3) L'Organo di amministrazione predispone opportuni strumenti per l'informazione degli utenti; cura l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi forniti dalla società e promuove periodiche verifiche e controlli sulla qualità dei servizi erogati e sul livello di gradimento delle prestazioni fornite agli utenti.
- 22.4) Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 23

Compensi agli amministratori

- 23.1) I compensi spettanti al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti annualmente dall'Assemblea.
- 23.2) Il compenso ulteriore spettante all'amministratore delegato è parimenti stabilito dall'Assemblea.
- 23.3) Il compenso dell'organo di amministrazione non potrà essere superiore ai limiti posti ai sensi del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e dalla vigente normativa. In ogni caso, non è possibile corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato. Ai dirigenti non è possibile corrispondere indennità o trattamenti di fine mandato ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva e di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

Articolo 24


Collegio sindacale

- 24.1) Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
- 24.2) L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti. Si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e i criteri di cui alle legge n. 120/11 riguardanti l'equilibrio di genere e, ove del caso, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 251/2012 recante il regolamento concernente la parità di accesso agli organi di

VIDUAZIONE INIZIALE
REPERTORIO N.

27297

NOTAIO A. BIANCHI



amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni.

24.3) Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

24.4) I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

24.5) Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Articolo 25

Il revisore contabile

25.1) Il revisore o la società incaricata della revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

25.2) L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

25.3) L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

25.4) Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui al D. Lgs. n. 39/2010. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

25.5) I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Articolo 26

Direttore generale

26.1) L'Organo di Amministrazione può nominare un direttore generale, determinandone le funzioni, il compenso ed i poteri di rappresentanza, nell'ambito della responsabilità gestionale che verrà affidata allo stesso.

26.2) Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Esegue le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione. Dirige il personale della società e adotta i relativi provvedimenti.

Indirizza e coordina l'attività dei responsabili delle diverse aree funzionali della società.

27297

NOTAIO A. BIANCHINI



26.3) Il direttore generale dovrà possedere gli stessi requisiti previsti dal presente statuto per la nomina ad amministratore.

Articolo 27
Bilancio e utili

27.1) L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

27.2) L'Organo di Amministrazione provvede, entro i termini di legge e nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale e convoca l'assemblea per la sua approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, in presenza di circostanze di cui all'art. 2364 comma 2 del c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

27.3) Il bilancio potrà essere certificato da società di revisione abilitata prescelta dall'Organo di Amministrazione e viene trasmesso ai soci che hanno affidato la gestione dei servizi pubblici alla società, dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Tale comunicazione ha solamente scopo informativo e non attiene ad alcuna forma di controllo che si esaurisce nell'ambito degli organi societari.

Articolo 28
Ripartizione degli utili

28.1) L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) a riserva legale ordinaria sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il rimanente sarà ripartito fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

28.2) Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Organo di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato dallo stesso.


28.3) Dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno acquisiti a favore della società a norma dell'articolo 2949 codice civile.


Articolo 29
Scioglimento e liquidazione della società

Nel caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina e all'eventuale sostituzione dei liquidatori, fissandone il numero, i compensi e i poteri.

Articolo 30
Collegio arbitrale e controversie

30.1) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Venezia, il quale provvederà alla nomina su richiesta fatta dalla parte più diligente.





Il Presidente del Tribunale di Venezia designerà il Presidente del Collegio Arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

30.2) Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.

Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

30.3) Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

30.4) Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

30.5) Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

30.6) Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

30.7) Si applica il disposto dell'articolo 12.1 del presente statuto.

Articolo 31

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e nelle altre leggi speciali in materia.

F.to Paolo Gabbi

F.to Anna Bianchini Notaio (L.S.)

